

SURE, FONDO EUROPEO DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

3 Aprile 2020

La Commissione ha presentato ieri la proposta di un **nuovo strumento di sostegno temporaneo per mitigare i rischi di disoccupazione in caso di emergenza (SURE)**. Lo scopo è di **finanziare i meccanismi nazionali di supporto al reddito per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi** dei paesi più colpiti dalla crisi relativa all'emergenza COVID-19. Nei meccanismi nazionali potrebbero rientrare misure che non si limitano agli ammortizzatori sociali ma riguardano anche il sostegno al lavoro per la fase di ripresa dell'attività.

Lo strumento, di **carattere temporaneo**, potrà raggiungere un **valore complessivo di 100 miliardi di euro**. Per finanziarsi **la Commissione potrà fare ricorso a prestiti sui mercati internazionali dei capitali e agli istituti finanziari in nome dell'Unione europea. Gli Stati membri forniranno garanzie**. Il nuovo fondo sarà disponibile non appena gli Stati membri avranno offerto garanzie per un totale di almeno 25 miliardi di euro.

Possono fare **richiesta di prestito** gli Stati Membri che dimostrano un aumento della spesa pubblica, dal 1 febbraio 2020, collegata al finanziamento di misure atte a contrastare la perdita di reddito dei lavoratori o misure simili, direttamente legate all'epidemia COVID 19.

A seguito della richiesta di assistenza finanziaria da parte di uno Stato membro, la Commissione consulterà lo Stato Membro interessato per la verifica dell'entità effettiva dell'aumento della spesa pubblica e valuterà le condizioni del prestito, tra cui l'importo, la durata massima, il costo e le modalità tecniche per l'attuazione. Sulla base di tale consultazione, la Commissione presenterà al Consiglio una proposta per l'assistenza finanziaria.

La Commissione prevede delle **norme prudenziali** da applicare al portfolio di prestiti. In particolare, la quota di prestiti concessi ai tre Stati membri che ne ricevono l'importo maggiore non potrà superare il 60% dell'importo massimo erogabile (il 60% di 100 miliardi euro); gli importi dovuti dall'Unione in un determinato anno non potranno superare il 10% dell'importo massimo erogabile (il 60% di 100 miliardi euro).

Come detto, questo nuovo **strumento** sarà "**ad hoc e temporaneo** in considerazione della sua base giuridica", l'articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell'UE, che consente il sostegno dell'UE in tempi di crisi eccezionali.

